

T.A.R. BASILICATA, POTENZA - SEZ. I - SENTENZA DEL 12 LUGLIO 2007, N. 506:
sul Giudice competente in materia di sanzione amministrativa pecuniaria per l'abusiva coltivazione di una cava

Per la fattispecie di sanzione amministrativa pecuniaria per l'abusiva coltivazione di una cava “...spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di sanzioni di tipo ripristinatorio o restitutorio, destinate a realizzare il medesimo interesse pubblico al cui soddisfacimento è preordinata la funzione amministrativa assistita dalla sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio o restitutorio, nei confronti delle quali la posizione giuridica del privato assume la configurazione di interesse legittimo, mentre sono devolute alla competenza del Giudice Ordinario le controversie in materia di sanzioni amministrative di carattere punitivo e/o afflittivo, volte a garantire soltanto il rispetto della norma violata posta a tutela dell'interesse pubblico, come quelle consistenti nel pagamento di una somma di denaro disciplinate dalla L. n. 689/1981 (la quale non regolamenta invece le sanzioni interdittive), nei cui confronti la posizione giuridica del privato ha natura di diritto soggettivo;”



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
POTENZA

Registro Sentenze 506/07
Registro Generale: 223/2007

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAMOZZI Presidente
GIANCARLO PENNETTI Cons.
PASQUALE MASTRANTUONO Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 04 Luglio 2007

Visto il ricorso 223/2007 proposto da:

CRESCENZI ANIELLO

rappresentato e difeso da:

CELENTANO AVV. SERGIO

con domicilio eletto in POTENZA

*VIALE MARCONI, 160
presso
GALELLA AVV. MASSIMILIANO*

contro

*REGIONE BASILICATA - POTENZA
rappresentato e difeso da:
PANETTA AVV. NICOLA
con domicilio eletto in POTENZA
UFF.LEGALE REGIONE BASILICATA
presso la sua sede;*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della sanzione amm.va n.2006D215 del 22-2-2006 ex art.2 L. n.12/1979.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

REGIONE BASILICATA - POTENZA

Udito nella Camera di Consiglio del 04 Luglio 2007 il relatore Primo Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi, per le parti, gli avvocati come da relativo verbale;

Considerato che:

- con verbale di consistenza del 19.9.2001 la SNAM Rete Gas S.p.A., dovendo eseguire lavori scavo (per la realizzazione della deviazione parziale del metanodotto) nel terreno foglio di mappa n. 21, particella n. 1378, di proprietà del ricorrente, sito nella località Costa della Gavetta del Comune di Potenza, veniva specificato che il predetto terreno era "in pendenza" e "coltivato a seminativo"

(al riguardo veniva precisato che “attualmente” era stato “preparato per la semina”) e che tutti i danni arrecati sarebbero stati determinati e liquidati;

- con verbale del 23.11.2001 tre Agenti della Stazione del Corpo Forestale di Pignola accertavano che il ricorrente nel predetto terreno foglio di mappa n. 21, particella n. 1378, senza aver chiesto l'autorizzazione ex art. 2 L.R. n. 12/1979, aveva aperto una cava di inerti lunga 26 m., larga 12 m. ed alta 5 m. e pertanto ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 12/1979 irrogavano al ricorrente la sanzione amministrativa di 1.032,91 €;

- nell'ambito del relativo procedimento amministrativo il ricorrente (sia con memoria che nell'audizione del 31.1.2006) faceva presente che lo scavo del terreno era stato eseguito dalla SNAM S.p.A.;

- tale procedimento amministrativo si concludeva con la Determinazione n. 215 del 20.2.2006, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive confermava la fondatezza del predetto verbale di accertamento del 23.11.2001 e pertanto ai sensi degli artt. 2 e 20 L.R. n. 12/1979 ingiungeva al ricorrente di pagare, entro 30 giorni dalla data di notifica di tale Determinazione, la sanzione amministrativa di 1.032,00 € (con tale Determinazione veniva pure precisato che avverso tale ordinanza-ingiunzione poteva “essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso il Giudice competente per la località in cui era stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981”);

- in data 13.4.2006 il ricorrente ai sensi dell'art. 22 bis L. n. 689/1981 proponeva ricorso avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace di Potenza, il quale con Ordinanza nell'Udienza del 15.3.2007 accoglieva l'eccezione, proposta dalla Regione Basilicata, e dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;

-pertanto, il ricorrente con atto di riassunzione (notificato 21.5.2007) impugnava la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 215 del 20.2.2006, deducendo la violazione dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per carenza di motivazione ed erroneità nei presupposti di fatto (precisamente il ricorrente sosteneva che lo scavo, accertato con il verbale del 23.11.2001 era stato eseguito dalla SNAM S.p.A.);

- il presente ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

- infatti, secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale (per quanto riguarda la fattispecie, oggetto del presente giudizio, della sanzione amministrativa pecuniaria per l'abusiva coltivazione di una cava di inerti, dopo l'entrata in vigore dell'art. 34 D.Lg.vo n. 80/1998 cfr. TAR Veneto Sez. II Sent. n. 2860 del 14.6.2002; TAR Napoli Sez. III Sent. n. 1868 del 4.4.2002; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 134 del 27.3.2001; CONTRA Cass. Civ. Sent. n. 7374 del 19.4.2004; prima l'entrata in vigore dell'art. 34 D.Lg.vo n. 80/1998 cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 12310 del 18.11.1992; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 718 del 2.2.1990; TAR Milano Sent. n. 185 del 2.5.1989; TAR Veneto Sez. II Sent. n. 435 del 28.5.1987; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 649 del 9.8.1986; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 642 del 9.8.1986; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 1881 del 7.3.1985), che questo Tribunale condivide (per la medesima fattispecie di sanzione amministrativa pecuniaria per l'abusiva coltivazione di una cava cfr. TAR Basilicata Sent. n. 905 del 30.12.2006), spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di sanzioni di tipo ripristinatorio o restitutorio, destinate a realizzare il medesimo interesse pubblico al cui soddisfacimento è preordinata la funzione amministrativa assistita dalla sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio o restitutorio, nei confronti delle quali la posizione giuridica del privato assume la configurazione di interesse legittimo, mentre sono devolute alla competenza del Giudice Ordinario le controversie in materia di sanzioni amministrative di carattere punitivo e/o afflittivo, volte a garantire soltanto il rispetto della norma violata posta a tutela dell'interesse pubblico, come quelle consistenti nel pagamento di una somma di denaro disciplinate dalla L. n. 689/1981 (la quale non regola invece le sanzioni interdittive), nei cui confronti la posizione giuridica del privato ha natura di diritto soggettivo;

- la fattispecie in esame non può essere sussunta nell'ambito oggettivo dell'art. 34 D.Lg.vo n. 80/1998 (come sostituito dall'art. 7 L. n. 205/2000), in quanto, sebbene ai sensi del secondo comma della norma citata "agli effetti del presente Decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio": 1) la L. n. 689/1981 è una Legge speciale che disciplina in modo puntuale e dettagliato le fasi dell'accertamento, dell'applicazione e dell'impugnazione giurisdizionale di tutte le sanzioni amministrative che prevedono il pagamento di una somma di denaro, mentre l'art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998 (come sostituito dall'art. 7 L. n. 205/2000), nel testo derivante dall'abrogazione parziale effettuata dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 204 del 6.7.2004, attribuisce genericamente alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo "le controversie

aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti in materia di urbanistica e di edilizia”, per cui non può ritenersi che in forza della predetta scarna definizione della materia urbanistica, contenuta nel comma 2 dell’art. 34 D.Lg.vo n. 80/1998, il Legislatore (come previsto dall’art. 22 bis, comma 4, L. n. 689/1981) abbia voluto devolvere alla competenza giurisdizionale del Giudice Amministrativo anche le controversie relative alle sanzioni pecuniarie ex L. n. 689/1981; 2) la Corte Costituzionale, nell’interpretare l’art. 34 D.Lg.vo n. 80/1998 (come sostituito dall’art. 7 L. n. 205/2000), con la predetta Sentenza n. 204 del 6.7.2004 (e ribadito con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006): a) nella prima parte ha fatto espressamente salva la competenza del Giudice Ordinario con riferimento ai giudizi ex art. 22 L. n. 689/1981 di opposizione alle sanzioni amministrative che prevedono il pagamento di una somma di denaro; b) ed ha precisato che spettano alla cognizione del Giudice Ordinario le controversie, nelle quali la Pubblica Amministrazione non esercita nemmeno mediamente alcun pubblico potere, ma si avvale soltanto di strumenti intrinsecamente privatistici, come nella specie, dove nell’emanazione dell’ordinanza ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria il rapporto Pubblica Amministrazione-privato è paritario e l’Amministrazione adotta soltanto atti paritetici: diversamente l’intera L. n. 689/1981 sarebbe illegittima per contrasto con l’art. 103, comma 1, Cost., ai sensi del quale la tutela dell’interesse legittimo spetta unicamente al Giudice Amministrativo, per cui l’art. 113, comma 3, Cost., quando stabilisce che “la legge” può attribuire anche al Giudice Ordinario il potere di annullare gli atti amministrativi, si riferisce chiaramente soltanto agli atti amministrativi paritetici;

- pertanto, per la controversia in esame risulta competente Il Giudice Ordinario.

A quanto sopra consegue l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso in esame.

Tenuto conto della non facile interpretazione dell’art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998 (come sostituito dall’art. 7 L. n. 205/2000) e del contrasto giurisprudenziale sulla giurisdizione in materia di sanzioni pecuniarie ex L. n. 689/1981 per abusiva coltivazione di cava, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell'art.9 della Legge n.205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata **Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione** il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 04 Luglio 2007;

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

Depositata in Segreteria il 12-7-2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n.186) Il Segretario Generale